



## SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO

**Decreto Legge 146/2021**

26 Novembre 2021

### Le modifiche al decreto legislativo 81/08

Lo scorso 15 ottobre, il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea **Orlando**, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il ministro ha spiegato che le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

Il **decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146** apporta quindi non solo e non tanto alcune significative modifiche del Decreto Legislativo n. 81/2008, cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, ma una vera e propria riforma strutturale, che riorganizza e amplia i sistemi di controllo e vigilanza, estendendo la possibilità di azione dell'Ispettorato del lavoro dai soli cantieri a tutti i settori di attività (nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dall'art. 13 del D.L. 146/2021) e rivitalizzando lo strumento della sospensione della singola attività imprenditoriale pericolosa per motivi di salute e sicurezza del lavoro, in

precedenza del tutto inutilizzato (nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008).

Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.

Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi.

In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante aumento dell'organico - è prevista l'assunzione

di 1.024 unità - e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

L'inasprimento delle sanzioni è riportato così come segue:

**“ALLEGATO I**  
**(articolo 14, comma 1)**

**Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14**

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA</b>
<b>1</b>	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
<b>2</b>	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
<b>3</b>	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
<b>4</b>	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
<b>5</b>	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
<b>6</b>	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
<b>7</b>	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
<b>8</b>	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
<b>9</b>	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>10</b>	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>11</b>	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
<b>12</b>	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000